



Regione Piemonte
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Comune di ANTRONA SCHIERANCO
Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO
Tel Uffici 0324-51805 Fax 0324-575953
C.F. 83001330030 P.IVA 00524500030
E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it


Regione Piemonte

ORDINANZA N. 11/2022 DEL 13.09.2022

**USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E LIMITAZIONE DELL'USO IMPROPRIO
DELL'ACQUA POTABILE**

IL SINDACO

Vista la situazione di perdurante assenza di precipitazioni che si protrae da circa 4/5 mesi, vista la scarsa presenza di acqua all'interno del bacino di carico che fornisce acqua alle frazioni di **LOCASCA, PRABERNARDO, MADONNA, SCHIERANCO E SAN PIETRO**, si impone a tutti il rigoroso contenimento a scopo precauzionale del consumo dell'acqua potabile e l'introduzione di limitazioni nell'uso extra-domestico, al fine di migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa in vista di possibili situazioni emergenziali che potrebbero crearsi a seguito di un prolungamento della attuale crisi idrica;

Rilevato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Ritenuto che l'aumento futuro dei consumi stagionali e la necessità di preservare la risorsa presente nei bacini di raccolta siano tali da richiedere l'adozione di un'ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici; **Dato atto che verranno chiuse tutte le fontane e lavatoi**

Visto l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

Visto, inoltre, l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di regolamentare e disciplinare la concessione e l'erogazione dell'acqua per usi domestici ed extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto

Considerato che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

A tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivata da pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici e ai normali usi zootecnici e comunque a tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici, di igiene urbana e per tutte le attività economiche specificatamente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

VIETA

pertanto a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, dalla data di emissione della presente ordinanza, fino alla data di cessazione della carenza idrica, salvo espressa revoca, il prelievo e l'impiego dell'acqua potabile, proveniente da pubblico acquedotto, per:

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli a motore;
- l'innaffiamento dei giardini, orti e prati;
- il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino

I N F O R M A

che, ai sensi della legge n. 241/90, Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabbri Maurizio del Settore Tecnico del Comune;

- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Tecnico del Comune di Antrona Schieranco, tel. 0324-51805 e-mail: ufficiotecnico@comune.antronaschieranco.vb.it;
- che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

A V V E R T E

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Verbania entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al TAR Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.n. 1034/71, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71

D I S P O N E

che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio;

di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;

la trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Stazione carabinieri di Villadossola;
- Alla Prefettura di Verbania

IL SINDACO
F.to Simona Claudio